

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 02 Revisione n°: 01 Data: 09/02/2022
---	---	--



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

D.Lgs n. 231/01

Idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (Art. 30 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Emesso da: Consiglio d'Amministrazione

Verificato da: Organismo di Vigilanza

Data/ Revisione: 09/02/2022

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'Amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 1 di 28
--	--	--	----------------



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO	3
2.1 DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	3
2.2 REATI PRESUPPOSTO:.....	6
2.3 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008.....	9
2.4 RESPONSABILITÀ E SANZIONI	9
2.5 LE SANZIONI PECUNIARIE (ARTT. 10, 11 E 12 DEL DECRETO)	9
2.6 LE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 9, 2 °COMMA, DEL DECRETO).....	10
2.7 LA CONFISCA (ART. 19 DEL DECRETO)	10
2.8 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (ART. 18 DEL DECRETO)	10
3. DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.....	12
3.1 FORME AMMINISTRATIVE	16
3.2 ANALISI PRELIMINARE E VALUTAZIONE DEI RISCHI, SCELTA DI ADOZIONE DEL MODELLO, AREE SENSIBILI	17
4 CARATTERISTICHE E CRITERI DI GESTIONE DEL MODELLO E DELLA DOCUMENTAZIONE	19
4.1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	19
4.2 CRITERI DI DEFINIZIONE DEL MODELLO	20
4.3 CRITERI DI EMISSIONE, VERIFICA, RIESAME E AGGIORNAMENTO. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	21
5 ORGANISMO DI VIGILANZA	22
5.1 FLUSSI INFORMATIVI	23
6. SISTEMA DISCIPLINARE	26
6.1 MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI.....	26
6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.	27
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI ED IMPRESE TERZE IN GENERE.....	27
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	28
7.1 ORGANIGRAMMA SOCIETARIO (RESPONSABILI DI FUNZIONE E PERSONALE OPERATIVO).....	28
7.2 CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE (CCNL INDUSTRIA CERAMICA SETTORE CERAMICHE TECNICHE)	28
7.3 CODICE ETICO	28
7.4 PARTE SPECIALE SICUREZZA	28
8. STORIA DELLE REVISIONI	28



1. PREMESSA

Questo documento descrive il Modello di Organizzazione e gestione che il Consiglio di Amministrazione della Keramo S.p.A. ha predisposto per rispondere ai dettati del Decreto Legislativo 231/2001 relativamente ai reati:

- **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (Articolo 25 septies D.Lgs. 231/01)**

2. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO

2.1 Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto la punibilità degli Enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica quali soggetti responsabili dei fatti illeciti ad essi riconducibili.

Il dettato normativo in oggetto è stato introdotto a seguito della ratifica da parte dell'Italia di alcune convenzioni internazionali e della Comunità Europea che imponevano di prevedere forme di responsabilità degli enti per talune categorie di reato precisamente indicate.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto in oggetto, gli Enti possono essere ritenuti responsabili in relazione a taluni reati, puntualmente indicati, commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da:

- persone fisiche che rivestono posizioni apicali di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione di vertice.

Tale decreto, che è ritenuto non in contrasto con il principio contenuto nell'articolo 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale, contiene sanzioni amministrative che andranno ad applicarsi alle persone giuridiche che risulteranno responsabili degli illeciti di carattere penale, commessi da amministratori dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Ciò al fine di coinvolgere per talune specifiche fattispecie di reato il patrimonio della società e l'interesse economico dei soci che fino al momento dell'introduzione della disposizione in oggetto risultavano esenti da conseguenze nel caso di illeciti commessi dai dipendenti e/o amministratori nel loro interesse o a loro vantaggio (perciò la responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui i precitati soggetti abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; art. 5 D.Lgs. 231/01).

La responsabilità della società –che ai sensi dell'art. 4 del Decreto per gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale si estende anche ai reati commessi all'estero purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto- è autonoma rispetto alla responsabilità penale e civile della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

In caso di reato commesso da soggetti "apicali", l'articolo 6 comma 1 del citato decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 3 di 28
--	--	--	----------------



- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se il reato si è verificato a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; inosservanza da escludersi, precisa l'art. 7 del decreto, se l'ente prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Efficace attuazione, continua l'art. 7, garantita da:

- a) verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengono significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I Modelli devono inoltre rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati e agli illeciti;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sull'osservanza e il funzionamento dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Per i reati relativi alla violazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il punto di riferimento ulteriore deve essere l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il quale indica specifici requisiti di idoneità.

In base al disposto del D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato riassumibili, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. Art. 25 come da ultimo modificato dalla L. 190/2012 che ha introdotto al suo interno il reato di " *induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319- quater c.p.*");

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 4 di 28
--	--	--	----------------



- delitti di criminalità organizzata (quali ad esempio i reati di associazione per delinquere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, richiamati dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (quali ad esempio illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, richiamati dall'art. 25-bis.1);
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001 modificato con la legge 262/2005 e da ultimo aggiornato attraverso la L. 190/2012 che ha introdotto il reato di "corruzione tra privati art. 2635 c.c.");
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 *quater*.1 e dall'art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25 *octies* D.Lgs. 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*, D.Lgs. 231/01);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies* D.Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* D.Lgs. 231/01);



- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)
- reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01)
- reati transnazionali (quali ad esempio l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità");

2.2 Reati presupposto:

artt. 24 e 25: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

art. 24-bis: reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

art. 24 ter: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

art. 25-bis: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460

c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

art. 25-bis.1: delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater).

art. 25-ter: reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

art. 25 quater: tutti i delitti previsti dal codice penale o da leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

art. 25-quater 1: delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

art. 25-quinquies: reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art.601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

art. 25-sexies: reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art.185 D.Lgs. 58/1998).

art. 25 septies: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

art. 25-octies: reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter).

art. 25 nonies: si tratta di alcuni delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla L. n. 633/1941 (art. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies).

art. 25 decies: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

art. 25 undecies: “Reati ambientali” introdotto si tratta dei seguenti reati: art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette); art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto); dal D.Lgs. 152/06: art. 137 commi 2,3, 5 primo e secondo per., 11,13 (in materia di scarichi idrici); art. 256 commi 1 lett. a e b, 3 primo e secondo per., 5, 6 primo per., (Attività di gestione rifiuti non autorizzata); art. 257 commi 1 e 2, (Bonifica dei siti); art. 258 comma 4 secondo per. (violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); art. 259 comma 1 (Traffico illecito di rifiuti); art. 260 commi 1 e 2 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo per., 8 primo e secondo per. (Sistema informatico per il controllo della tracciabilità dei rifiuti); art. 279 comma 5 (in materia di emissioni). Dalla Legge 150/1992 (reati relativi al commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione nonché commercio e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili costituenti pericolo per la salute e incolumità pubblica) art. 1 commi 1 e 2; art. 3 bis, art. 6 comma 4. Dalla Legge 549/1993 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico) art. 3 comma 6. Dal D.Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi) art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2.

art. 25 duodecies: reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998).

Art. 10 L. 16 Marzo 2006 n. 146: Reati transnazionali, cioè reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato, b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato in relazione ai seguenti illeciti: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416 bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n.43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/1998).

Rispetto ai reati presupposto sopra citati sono di seguito meglio dettagliati i reati in materia di salute e sicurezza e i reati ambientali, in quanto correlate a particolari discipline di settore.

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

2.3 Decreto Legislativo 81/2008

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

La legge 123 dell'agosto 2007, con le modifiche indicate nell'art 300 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto, fra i reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 all'art 25 septies, l'omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro conseguenti anche alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza e salute sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/2008 ha modificato le sanzioni previste (art 300) differenziandole in funzione della gravità del danno e della mancata o incompleta valutazione del rischio in organizzazioni con rischi specifici particolarmente significativi (articolo 55 comma 2 a) b) c)) ed ha definito (articolo 30) i requisiti minimali del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

La legge mira a definire l'importante ruolo della organizzazione per l'applicazione delle norme di prevenzione e di protezione in materia Salute e Sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che l'omicidio colposo è definito dall'art 589 del codice penale e che le lesioni colpose gravi e gravissime sono definite nell'art 583 e 590 del codice penale.

2.4 Responsabilità e sanzioni

Si precisa che l'accertamento della Responsabilità Amministrativa, nonché la determinazione dell'an e del quantum della sanzione sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la Responsabilità Amministrativa.

L'art. 9 del Decreto distingue le sanzioni amministrative dipendenti da reato in:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2.5 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11 e 12 del Decreto)

Le sanzioni pecuniarie si applicano a tutti i casi in cui venga accertata la Responsabilità Amministrativa dell'Ente. Il Decreto, al fine di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria applicabile in maniera adeguata al fatto criminoso commesso, utilizza il meccanismo della "quota". Il Giudice Penale, dunque, dovrà stabilire il n. di "quote" – non inferiore a 100 e non superiore a mille (di importo compreso tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di massimo di € 1.549,37) che l'Ente dovrà versare. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dell'art. 11, comma 1°:

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 9 di 28
--	--	--	----------------



gravità del fatto;
grado di responsabilità dell'Ente;
attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto-reato,
nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.
Per i reati in materia ambientale sono stabiliti dei limiti di sanzione pecuniaria.

2.6 Le sanzioni interdittive (art. 9, 2° comma, del Decreto)

Le sanzioni interdittive, individuate dall'art. 9, 2° comma, del Decreto sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati. Esse sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Al pari delle sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice Penale competente. Esse, comunque, hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni e possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della Responsabilità Amministrativa dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità.

2.7 La confisca (art. 19 del Decreto)

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto).

2.8 La pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto)

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

Sequestro (artt. 53 e 54 del Decreto)

L'Autorità Giudiziaria, inoltre, può infliggere: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 10 di 28
--	--	--	-----------------

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

In materia di reati ambientali, le sanzioni interdittive sono applicate nei termini e nei modi specifici indicati nel Decreto 121/2011 che li ha introdotti.

Sequestro (artt. 53 e 54 del Decreto)

L’Autorità Giudiziaria, inoltre, può infliggere: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

In materia di reati ambientali, le sanzioni interdittive sono applicate nei termini e nei modi specifici indicati nel Decreto 121/2011 che li ha introdotti.

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d’amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 11 di 28
--	--	--	-----------------



3. DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

La ditta Keramo S.p.A. viene fondata nel 1972 dalla volontà del Sig. Giovanni Interdonato.

Questi dopo una breve esperienza commerciale maturata in un'azienda del settore ceramico facendo leva sul suo forte spirito innovatore e interpretando in anticipo la domanda di un mercato in profonda trasformazione, decide di intraprendere l'attività d'imprenditore.

Nasce così in località Rovascio di Tavernerio (CO) la KERAMO S.p.A.

L'elemento che sin dall'inizio contraddistingue la filosofia produttiva di questa azienda, è il forte orientamento verso lo sviluppo di prodotti e componenti ceramici innovativi e di alto contenuto tecnologico, utilizzati in applicazioni avanzate e produzioni di piccola e media serie.

Per questo motivo già nei primi anni 70' il Sig. Interdonato dedica grandi sforzi ed investe notevoli risorse, nell'acquisto di macchinari ed attrezzature d'avanguardia e nell'acquisizione di personale particolarmente qualificato.

La crescita della Keramo Spa, collocabile nella seconda metà degli anni 70', è il frutto di tali scelte che portano inoltre ad un miglioramento generalizzato e continuo dei suoi prodotti. A partire dall'inizio degli anni 80', la società Keramo diventa così il punto di riferimento di aziende del settore meccanico, elettrico ed elettronico interessate all'uso ed allo sviluppo di componenti ceramici tradizionali e non ed innovativi.

Il 1985 è l'anno della grande svolta e delle scelte più coraggiose.

Il ridimensionamento, molto consistente, del mercato dei materiali isolanti tradizionali, conseguente alla rapida diffusione dei cosiddetti materiali plastici termo indurenti, spinge la società Keramo a concentrare buona parte della sua produzione sulla fabbricazione di prodotti a base di Ossido di Allumina, Ossido di Zirconio, Carburo e Nitruro di Silicio e di Boro.

I vantaggi connessi all'uso di tali materiali innovativi sono i seguenti:

- ➔ Maggiore resistenza all'usura rispetto alle ceramiche tradizionali
- ➔ Notevole resistenza agli acidi ed altri agenti corrosivi (es. alcali)
- ➔ Maggiore resistenza a trazione, taglio e abrasione.

Ulteriori elementi distintivi della politica commerciale della Keramo Spa sono la collaborazione ed il servizio offerti al cliente. Pochi sono infatti i prodotti realizzati in serie, mentre numerosi sono i componenti fabbricati su particolari richieste e disegni.

In fase di definizione delle specifiche, il cliente opera in stretta sinergia con gli esperti Keramo con i quali studia e valuta la soluzione ottimale per le proprie esigenze.



KÉRAMO S.p.A.
TECHNICAL CERAMICS

**M.O.
MODELLO
ORGANIZZATIVO**

Edizione: 01
Revisione n°: 00
Data: 31/07/2014

Con l'inizio del nuovo millennio gli scenari della Società Keramo si sono notevolmente allargati e grazie alla diversificazione dei suoi prodotti, anche le prospettive di crescita sono notevolmente aumentate.

A 40 anni dalla sua fondazione i prodotti Keramo oltre ad essere apprezzati da una vasta clientela sono utilizzati da una rete di clienti internazionali, presenti soprattutto in Europa, Nord Africa, Medio e Estremo Oriente.

Negli ultimi dieci anni per meglio affrontare le sfide di un mercato globale e soddisfare altresì i bisogni emergenti dei suoi clienti, la Keramo ha sviluppato rapporti di collaborazione con importanti Università ed Enti di ricerca nazionali ed internazionali che gli hanno permesso di conseguire risultati importanti soprattutto nella messa a punto di nuovi prodotti innovativi ottenuti utilizzando processi avanzati e con alto valore aggiunto.

Gli investimenti effettuati nell'ultimo decennio, supportati dalla continua crescita professionale del suo personale, consentono a Keramo di porsi oggi fra le aziende europee che occupano una posizione leader, nel mercato internazionale dei componenti ceramici innovativi e di contenuto tecnologico più elevato





ATTREZZATURE UTILIZZATE:

- Presse assiali
- Presse isostatiche a caldo e a freddo
- Macchine per estrusione

MATERIALI:

L'ossido di alluminio è l'ossido ceramico dell'alluminio e, nei suoi differenti gradi di purezza, è il più importante ossido ceramico.

L'ossido di alluminio viene comunemente ricavato tramite processi industriali a partire dal minerale bauxite ed i suoi campi di applicazione sono molteplici grazie ad una serie di qualità chimico-fisiche che lo rendono adatto a differenti utilizzi:

- Buona stabilità termica
- Buona resistenza alla corrosione sia in ambienti acidi che in ambienti alcalini
- Non soggetto all'ossidazione
- Ottime proprietà dielettriche (isolante elettrico)
- Ottimo grado di durezza
- Ottima resistenza all'usura
- Eccellente biocompatibilità
- Buona resistenza al fuoco

L'ossido di alluminio viene quindi utilizzato in moltissimi campi quali l'elettronica e la meccanica e trova impiego nella biomedica come materiale di innesto.

Ossido di zirconio:

Sostanza cristallina polimorfa che si ricava tramite processi chimici da Silicato di Zirconio e Baddeleyte.

Grazie alla sua struttura cristallina gode di un'ottima resistenza meccanica alle sollecitazioni e delle seguenti rilevanti caratteristiche che lo rendono interessante in svariate applicazioni:

- Resistenza alle fratture
- Alta resistenza all'usura
- Alta resistenza all'aggressione chimica
- Bassa conducibilità termica
- Elevata durezza
- Basso coefficiente di attrito
- Ottime qualità estetiche non raggiungibili dai metalli



Grazie a queste eccezionali qualità, l'Ossido di Zirconio occupa una posizione di riguardo nei più disparati settori dell'industria. Si presta infatti perfettamente per impieghi in gioielleria ed orologeria ed è particolarmente apprezzato nell'ambito medico (es. chirurgia coxo-femorale).

Carburo di silicio:

Composto di silicio e carbonio che si ottiene da carbone e sabbia di quarzo ad una temperatura di 2500° Celsius.

I nostri esperti sono in grado di trasformare specifiche richieste tecniche in valide e reali soluzioni offerte al cliente, sfruttando le eccezionali qualità di questo materiale:

- Ottima durezza
- Resistenza chimica e termica
- Buona resistenza ai cambi di temperatura
- Alta conducibilità termica
- Bassa espansione termica
- Buona resistenza all'usura
- Buone proprietà anti attrito

I componenti realizzati in carburo di silicio trovano applicazione in svariati settori industriali:

- Alberi per pompe ;pistoni per pompe ad alta pressione
- Appoggi scorrevoli utilizzati in pompe industriali ed in agitatori e miscelatori per l'industria chimica , farmaceutica ed alimentare.
- Anelli di tenuta meccanica , particolarmente indicati per applicazioni estremamente difficili , come il trattamento di fluidi abrasivi.
- Ruote separatrici utilizzate nella produzione di polveri e granuli per l'industria chimica , farmaceutica ed alimentare.

Nitrato di silicio:

E' una ceramica monolitica che gode di eccezionale durezza e resistenza alle fratture , oltre che di una combinazione di altre proprietà tali , da renderlo estremamente richiesto in un largo e svariato numero di applicazioni.

Grazie alle sue caratteristiche di robustezza, stabilità termica e resistenza all'usura è infatti utilizzato come materiale per la realizzazione di utensili da taglio e per particolari lavorazioni meccaniche della ghisa ad alta velocità.

Risulta di eccezionale efficacia in applicazioni sottoposte a shock termico e sollecitazioni dovute a carichi elevati (es. puntali di saldatura) e particolarmente utile in trattamenti eseguiti a temperature elevate e con esigenza di adeguato isolamento elettrico.

Steatite, Cordierite e Ossido di Magnesio:

Sono materiali caratterizzati da notevole capacità di isolamento elettrico e particolare resistenza a repentini sbalzi di temperatura. Tramite l'utilizzo di tali materiali è possibile ottenere, mediante varie tecniche di lavorazione, componenti con tolleranze in accordo alla norma DIN 40 680. In caso di richiesta di tolleranze con differenti gradi di finitura, il cliente ha la possibilità di valutare la miglior soluzione con il nostro staff.

3.1 Forme amministrative

Visura camerale del 26/09/2014- data ultimo protocollo .

Forma amministrativa adottata

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero amministratori in carica: 5
Durata in carica: 3 ESERCIZI

Amministratori:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE:

INTERDONATO GIOVANNI

La gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto di:

Organi di controllo

Collegio sindacale
Numero in carica: 5

Presidente del collegio sindacale
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaca
Sindaco

STAFFA FLAVIO
D'ISA VINCENZO
SARNATARO CARMINE
PAGNANELLI ANNALISA
MACELLARI MORENO

Membri del CdA

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DELLA CANONICA CAROLINA

AMMINISTRATRICE DELEGATA

INTERDONATO ALESSIA

CONSIGLIERE DELEGATO

INTERDONATO MARCO

Con Verbale del CDA Novembre 2021 sono attribuiti i poteri del Datore di lavoro alla Signora Della Canonica Carolina; rimane conferma la delega di funzioni a procuratore speciale salute e sicurezza ed ambiente al Dott. Carmelo Mazzarella (come da atto di nomina del 04/11/2020) .

3.2 Analisi preliminare e valutazione dei rischi, scelta di adozione del modello, aree sensibili

La Società ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione delil Presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello"), in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 finalizzato alla prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime.

La predisposizione e l'aggiornamento del Modello è il risultato di un processo complesso ed articolato che comporta la realizzazione di una serie di attività finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e nelle Linee Guida di Confindustria.

Le attività svolte possono essere sintetizzate come segue:

1) Identificazione dei rischi: Tale attività è effettuata in generale tramite l'esame della attività aziendale e della documentazione aziendale (organigrammi, principali procedure aziendali, verbali dei consigli di amministrazione, procure, documentazione attinente al sistema di governo della Società ed altra documentazione rilevante) ed una serie di incontri con i soggetti chiave della struttura aziendale (Amministratori, Direttore Generale, responsabile della Direzione Amministrativa, responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, ecc.) mirati, innanzitutto, ad individuare le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 svolte in Organizzazione e, quindi, ad approfondire le modalità di svolgimento di tali attività ed a verificare l'esistenza di eventuali controlli già presenti (per esempio procedure esistenti, verificabilità, tracciabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli).

Nel merito della analisi dei rischi e valutazione dei rischi relativi alla Salute e alla Sicurezza si fa specifico riferimento anche al documento disposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Art .28.

L'analisi del contesto aziendale è servita ad identificare in quali settori e secondo quali modalità possono essere eventualmente realizzati reati del tipo di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, e consente di identificare le aree di attività che devono essere considerate sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 per le categorie di reato prese in considerazione

2) Elaborazione o adeguamento degli standard di controllo applicabili: in seguito all'individuazione delle categorie di attività svolte nella società da considerare sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, sono stati elaborati, sulla base dei principi e delle indicazioni contenuti nelle linee guida di Confindustria e nelle normative internazionali, degli standard di controllo specifici che devono essere implementati (o semplicemente adeguati) dalla società nello svolgimento delle predette attività.

3) Analisi comparativa. Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 è effettuata l'analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente ed i principi del modello di riferimento definito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

4) Predisposizione ed adozione del Modello. A conclusione dell'iter descritto è predisposto il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001. Il Modello adottato dalla società è costituito da una parte generale e da una parte relativa ai requisiti specifici con riferimento ai reati prima indicati.

La definizione e l'adozione del Modello Organizzativo è rimessa dallo stesso decreto all'Organo dirigente, cioè nel caso di Keramo S.p.a. dal Consiglio di Amministrazione cui compete la gestione dell'impresa e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l'esercizio dell'impresa, di ordinaria e straordinaria amministrazione.

5) Individuato Organismo di Vigilanza il Signor Mario Introzzi società Star srl rinnovato triennialmente con verbale del CDA Febbraio 2022.

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 18 di 28
--	--	--	-----------------

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

4 CARATTERISTICHE E CRITERI DI GESTIONE DEL MODELLO E DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1 Modello di organizzazione e gestione

Il Modello costituisce un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività identificate come attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. La sua funzione consiste quindi nella predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione (o tentata commissione) dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e ritenuti significativi per le attività della Keramo S.p.A., anche attraverso dettagliate corrispondenze con procedure e prassi finalizzati a eliminare o ridurre i rischi presenti.

Le caratteristiche del Modello sono in primo luogo descritte in questo documento e nei documenti direttamente referenziati, anche nei sistemi di gestione adottati; in particolare il sistema si articola nelle seguenti componenti:

- Codice Etico
- Sistema Organizzativo:
Certificazioni generale (IQNet 9001:2008; ISO 9001:2008; WRAS Al2O3; WRAS SiC; WRAS Steatite)
- Certificazioni Zirite (Allegato V della direttiva 93/42 CEE; IQNet 13485:2003; ISO 13485:2003; Ministero della salute)
- Procedure operative e gestionali
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione (es. internal auditor, comitati di controllo interno)
- Comunicazione al personale e sua formazione
- Organigramma societario

Per i reati individuati, nelle parti dedicate, sono indicati i criteri di riferimento alla documentazione specifica.

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 19 di 28
--	--	--	-----------------

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

4.2 Criteri di definizione del Modello

Il Modello è stato definito nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, nelle Linee Guida di Confindustria e, per la parte relativa ai reati in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, conformemente all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento:

- al documento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/08. Documento del 20 Aprile 2011;
- al Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014 relativo alle Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese

Nell'elaborazione del Modello sono state considerate le procedure e i sistemi di controllo già esistenti ed operanti in azienda, così come conosciuti sulla base della documentazione esaminata e delle interviste svolte.

Il predetto insieme di procedure, regole e principi, che costituisce parte del Modello, è stato integrato seguendo i seguenti principi cardine:

- rispetto del principio della individuazione dei compiti nell'esecuzione delle attività ritenute sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e contemporaneo applicazione del principio di separazione delle funzioni
- necessità di disposizioni aziendali tradotte in procedure formali e regole idonee a disciplinare le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- garanzia di tracciabilità, verificabilità e documentabilità a posteriori delle attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

Sono inoltre stati individuati specifici standard di riferimento per quanto riguarda le attività sensibili in relazione ai singoli reati previsti.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed al comma 3 dell'articolo 30 DLgs 81/08, nel Modello si è provveduto a:

- definire un Codice Etico;
- istituire l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (e viceversa) in relazione alle attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- prevedere un'attività di comunicazione mirata delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 20 di 28
--	--	--	-----------------

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

- stabilire la verifica periodica delle attività da considerare sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e di aggiornamento del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare adeguato per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.3 Criteri di emissione, verifica, riesame e aggiornamento. Modalità di comunicazione

I documenti

- Modello di Organizzazione e Gestione
- Modello di Organizzazione e Gestione – parte specifica sicurezza
- Codice etico (o di comportamento)

sono emessi, come precedentemente specificato, dal Consiglio di Amministrazione e verificati dall'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione riesamina, ed eventualmente aggiorna, questi documenti per esempio in seguito a :

- cambiamenti organizzativi e di attività;
- cambiamenti del quadro legislativo;
- segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza relativamente a violazioni significative di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008

E' cura dell'Organismo di Vigilanza il monitoraggio dell'effettivo aggiornamento.

Il documento "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" atto a disciplinare il suo funzionamento è emesso e aggiornato in modo insindacabile dall'Organismo stesso che lo comunica al Consiglio di Amministrazione e a tutte le funzioni interessate.

I principi contenuti nel Modello hanno, innanzitutto, la finalità di determinare la piena consapevolezza, nel potenziale autore di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, di commettere un illecito e, conseguentemente, di renderlo edotto del fatto che la commissione di tale illecito è fortemente condannata dalla Società.

Per questo motivo il contenuto del Modello e del Codice di Comportamento devono essere comunicati al personale della società, ed in particolar modo da tutti coloro che debbono ritenersi coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, poiché il Modello, il Codice Etico e il Codice di Comportamento hanno come destinatari tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, gli stessi sono comunicati, oltre che ai dipendenti della Società, anche a coloro che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Keramo S.p.A. in forza di contratti, e sui quali la Società è in grado di esercitare un'attività di direzione o vigilanza.

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 21 di 28
--	--	--	-----------------



5 ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (articolo 6, comma 1, lett. b), il soggetto al quale l'organo dirigente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere "un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Tale punto è stato ripreso dal comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 che prevede "un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate".

E' quindi istituito, in aggiunta ai diversi sistemi di controllo interno, un Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito specifico di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione e di curarne l'aggiornamento.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza: l'organismo deve essere inserito come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio (ad es. evitare la nomina di chi sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività sensibili);
- professionalità: l'organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- continuità di azione: requisito in grado di garantire un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo;
- onorabilità: i singoli partecipanti non devono avere in corso procedimenti relativi ai reati presupposto oppure avere precedenti penali per i medesimi reati o comunque per illeciti che possano far dubitare dell'etica professionale del soggetto.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a designare, con lettera d'incarico i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza avrà la durata determinata dalla delibera di nomina; la revoca dello stesso potrà avvenire solo per giusta causa

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, dispone di risorse adeguate (all'uopo il Consiglio di Amministrazione provvede a dotarlo di idoneo budget e conferisce nello svolgimento delle sue funzioni il potere di avvalersi in modo sporadico o continuativo di dipendenti della società) e i suoi componenti non possono subire pregiudizio a seguito dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

In particolare l'OdV si avvale, per assolvere i compiti di vigilanza imposti dal D.Lgs 231/2001, delle opportune figure professionali, per cui sono definiti criteri di qualifica verificati sulla base dei curriculum vitae raccolti (a titolo non esaustivo: conoscenza della normativa su Salute e Sicurezza e Ambiente, capacità di ispezione e indagine, qualificazione nella gestione di sistemi).

L'OdV ha la facoltà di accedere a tutti i documenti e a tutti i locali della Keramo S.p.A. al fine del miglior svolgimento del proprio incarico.

E' fatto obbligo a qualunque dipendente, a fronte di richiesta da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi rilevanti, di fornire ogni informazione richiesta.

Fatte salve regole più restrittive stabilite all'interno del regolamento di funzionamento dell'Organismo stesso, non può essere nominato membro e se eletto decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e colui che abbia subito una condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi; il coniuge, il parente e l'affine entro il quarto grado dei componenti degli organi sociali della società; coloro che sono stati condannati o hanno patteggiato l'applicazione di una pena in forza di provvedimento anche non definitivo, per uno dei reati rilevanti del decreto.

In caso di predetta decadenza o cessazione per altra causa, fatte salve regole diverse stabilite nel regolamento dell'Organismo, si provvederà tempestivamente alla loro sostituzione in conformità alle previsioni sopra esposte.

Ciascun dipendente o collaboratore della Keramo S.p.A. deve segnalare ogni violazione del modello al suo diretto Responsabile come da organigramma salute e sicurezza, con obbligo di quest'ultimo di riferirne all'OdV. In caso di urgenza è consentita la segnalazione diretta.

La segnalazione potrà avvenire in via riservata e l'autore della stessa non potrà subire discriminazioni o pregiudizi che trovino causa nella segnalazione.

In particolare, anche in assenza di una violazione al modello, dovranno inoltre essere segnalati all'OdV gli infortuni, le malattie professionali e ogni situazione di rischio elevato che si riscontri.

Tutte le informazioni, i resoconti e i dati inviati all'OdV sono custoditi a cura dello stesso e non potranno essere divulgati.

5.1 Flussi informativi

Ruolo chiave per la corretta gestione ed **adeguato funzionamento** dell'OdV sul Modello Organizzativo parte Salute, Sicurezza e Ambiente, è la corretta e costante gestione della comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 lettera d) che ritiene di "...prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sull'adeguatezza, il funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Le informazioni e segnalazioni che **l'Organizzazione** si impegna a trasmettere all'inizio dell'attività dell'OdV, sono le seguenti:

1. Visura Camerale completa, aggiornata e vigente, anche di organi amministrativo e di controllo, procuratori, unità locali (con cadenza semestrale e nel caso di modifiche societarie).



2. Aggiornamento delle figure gerarchiche e funzionali pertinenti (organigramma) anche per segnalare nulla è variato
3. Infortuni, e durata complessiva di ogni singolo evento che ha causato assenza dal lavoro, dell'ultimo periodo intercorso dalla precedente comunicazione (al verificarsi dell'evento)
4. Medicazioni (ultimo anno).
5. Incidenti / Eventi significativi che possono potenzialmente causare lesioni gravi (ultimo periodo trascorso).
6. Denunce di Malattie professionali, e loro tipologia, a conoscenza della Società (ultimo periodo trascorso).
7. Verbale (ultimo anno), con allegati, ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
8. Sopralluoghi, Procedimenti Amministrativi e Sanzioni in materia Salute, Sicurezza e Ambiente da parte degli enti di controllo (ultimo periodo trascorso e al verificarsi dell'evento).
9. Sanzioni interne in tema salute, sicurezza, e ambiente (ultimo periodo trascorso) e analisi delle cause afferenti le stesse.
10. Copia registro infortuni (ultimo periodo trascorso) / statistica annuale degli infortuni (semestralmente) e risultati del monitoraggio analitico in campo ambientale
11. Stato aggiornamento del DVR, variazioni effettuate e loro motivazione (annualmente e al verificarsi dell'evento in caso significativo).
12. Pianificazione ed esecuzione indagine sulla sicurezza attrezzature, impianti in genere e indagini ambientali
13. Incidenti, eventi significativi che possono essere causa di contestazione di reato presupposto ambientale nonché i risultati del monitoraggio che evidenziano il potenziale verificarsi della fattispecie di reato presupposto
14. Modello Organizzativo, Codice etico e tabella procedure correlate, nella versione aggiornata e approvata.

In occasione di eventi particolarmente gravi (lesioni con prognosi maggiore di 40 gg o a carattere permanente, incidenti con rilevanza ambientale ecc.) le informazioni relative vengono trasmesse in modo tempestivo (entro 24 ore dall'accadimento).

Su richiesta dell'OdV l'Organizzazione si impegna ad inviare (elenco non esaustivo), qualora non trasmessi ad inizio dell'attività dell'Organismo:

1. Valutazioni dei rischi in genere e loro aggiornamento (Salute e sicurezza);
2. Audit in materia HS
3. Indagini di igiene industriale dalla quali possano scaturire malattie professionali;
4. Indagini di sicurezza che evidenzino difformità dalla quali possano scaturire infortuni

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

5. Risultati di campionamento di igiene industriale

In ogni caso l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e può richiedere a tutti i destinatari del modello e agli organi di controllo della società, tutti i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Tali informazioni saranno inviate all'OdV verso la sua casella di posta: **odv_KERAMO @starsis.it.**

L'OdV riferisce, almeno semestralmente al CdA in merito all'attuazione del modello ed in merito all'eventuale riscontro di aspetti critici (fatta salva la libertà per l'OdV di comunicare all'occorrenza all'organo di governo e/o all'organo di controllo della società, situazioni che si ritenga abbiano rilievo in merito delle tematiche sensibili di cui al Modello)

E' obbligo dell'Organismo di Vigilanza comunicare qualsiasi violazione del Modello venga riscontrata.

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 25 di 28
--	--	--	-----------------

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ed in particolare le regole gestionali, procedure, istruzioni, ordini per il governo delle materie sensibili) di organizzazione, gestione e controllo.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.1 Misure applicate nei confronti di quadri, impiegati ed operai

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della società degli obblighi previsti dall'articolo 2104, comma 2 c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della società costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti ai seguenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro:

- Contratto collettivo del lavoro Industria ceramica settore ceramiche tecniche)

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Keramo S.p.A. .

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il responsabile della funzione Risorse Umane e il Dirigente Delegato, individuano - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il responsabile della funzione Risorse Umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il responsabile della funzione Risorse Umane provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

6.2 Misure nei confronti degli amministratori.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il collegio sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, per esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.3 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori ed imprese terze in genere.

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Organizzazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali **che saranno inserite nei relativi contratti.**

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, per esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della società. In caso di violazione di tale obbligo, **dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.**

Resta ovviamente salva la prerogativa della società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 27 di 28
--	--	--	-----------------

	M.O. MODELLO ORGANIZZATIVO	Edizione: 01 Revisione n°: 00 Data: 31/07/2014
---	---	--

Le imprese terze sono chiamate a rispondere, in particolare per la gestione della salute, sicurezza ed ambiente al codice di comportamento adottato dalla Keramo S.p.A. e ad operare pienamente per il raggiungimento dell'obiettivo della massima tutela della salute, sicurezza ed ambiente laddove operino per la società; **in caso diverso la società si riserva di disporre l'allontanamento.**

7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- 7.1 Organigramma societario (responsabili di funzione e personale operativo)
- 7.2 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL Industria Ceramica Settore Ceramiche Tecniche)
- 7.3 Codice Etico (o di comportamento)
- 7.4 Modello Organizzativo - Parte specifica sicurezza

8. STORIA DELLE REVISIONI

REV. 0	31/07/2014	Prima Emissione
REV. 1	09/02/2022	Revisione documento

Preparato/controllato da Della Canonica Carolina	Approvato da Consiglio d'amministrazione	Data di prima emissione 31/07/2014	Pagina 28 di 28
--	--	--	-----------------